

Convegno PRIN

"Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea"

Camera dei deputati

Roma, 29 gennaio 2015

**"UN CASO PRATICO DI PARTECIPAZIONE "REGIONALE" AI PROCESSI DECISIONALI DELL'UE:
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"**

A cura di

*Barbara Attili Servizio Segreteria e Affari legislativi
Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna*

Indice.

1. PREMESSA.

2. LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA FASE ASCENDENTE.

2.1. La Sessione europea dell'Assemblea legislativa e l'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea.

2.2. L'esame delle singole iniziative dell'Unione europea: le osservazioni e la verifica di sussidiarietà.

2.3. Il raccordo tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale

3. LA COOPERAZIONE INTER-ISTITUZIONALE.

4. LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA FASE DISCENDENTE.

4.1. Il collegamento tra la partecipazione alla fase ascendente e la fase discendente: la legge comunitaria per il 2014 della Regione Emilia-Romagna.

5. ALLEGATO.

1. PREMessa.

L'art. 117 della Costituzione stabilisce che il potere legislativo è esercitato dallo Stato e dalle regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e che queste ultime, nelle materie di propria competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvedono allo loro attuazione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dallo Stato. La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*) ha regolamentato la procedura che consente allo Stato e alle regioni di partecipare ai processi decisionali dell'Unione europea. Al termine di un lungo iter parlamentare la legge 11/2005 è stata abrogata e sostituita dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*) che ha adeguato il nostro ordinamento alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e ha consentito l'introduzione di specifici strumenti e procedure finalizzati al miglioramento della partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, con particolare attenzione ai meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i vari livelli di *governance*. La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato nel tempo un proprio modello di partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea basato su intensa attività di sperimentazione preliminare che ha portato, in primo luogo, alla individuazione di un **metodo di lavoro** e solo successivamente alla codificazione normativa. L'attività di *european scrutiny* dell'Assemblea legislativa, infatti, si è sviluppata, a partire dal 2005, nell'ambito delle attività del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni attraverso una prima fase di sperimentazione cui è seguita, sulla base dell'esperienza e dei risultati concreti ottenuti, la definizione in via legislativa e regolamentare di strumenti e procedure. Il quadro normativo di riferimento a livello regionale è dato, quindi, dall'**articolo 12 dello Statuto regionale**, dall'**art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa** e dalla **legge regionale n. 16 del 2008** (*Norme sulla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale*).

2. LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA FASE ASCENDENTE.

2.1 LA SESSIONE EUROPEA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E L'ESAME DEL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Il fulcro dell'azione regionale, con riferimento alla partecipazione ai processi decisionali europei, è nella **Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa**. La Sessione europea è stata pensata come un momento di riflessione politica e confronto tra Assemblea legislativa e Giunta regionale su ciò che la Regione ha fatto (fase discendente) attraverso l'analisi della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale predisposta ogni anno dalla Giunta¹, e su ciò che la Regione intende fare (fase ascendente) in riferimento alle iniziative presentate dalla Commissione europea nel suo Programma di lavoro annuale, che rientrano in materie/settori di competenza regionale. Con riferimento specifico alla **fase ascendente**, quindi, la Sessione europea, in generale, e l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, in particolare, costituiscono il **metodo di lavoro** attraverso cui si pone in essere un **filtro politico** che consente l'individuazione delle iniziative dell'Unione europea di interesse per la Regione e la formulazione di indirizzi generali alla Giunta regionale. L'articolo 5 della legge regionale 16 del 2008 stabilisce che *entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* e che *l'esame di questi atti può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8.*

I lavori della Sessione europea dell'Assemblea legislativa sono, quindi, regolati dall'articolo 38 del suo Regolamento interno che prevede l'assegnazione ogni anno, in sede referente, alla commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea (I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali) e alle altre commissioni assembleari per il parere di loro competenza, il programma di lavoro annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo. Entro 24 giorni dall'assegnazione degli atti ciascuna commissione assembleare esprime, per gli aspetti di rispettiva competenza, un parere in cui segnala le iniziative che saranno presentate dall'UE considerate di maggiore interesse e individua indirizzi per il

1 Vedi articolo 29, comma 3 della legge 234 del 2012: "(...) *Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.*

miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo. I lavori della Sessione sono supportati, inoltre, dalla presentazione del **"Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa"**, approvato con Delibera di Giunta e predisposto con la collaborazione di tutte le Direzioni Generali. Per ogni settore dell'amministrazione regionale, il documento illustra lo stato di conformità dell'ordinamento, anche in funzione della verifica da parte dell'Assemblea legislativa della necessità o meno di predisporre il progetto di legge comunitaria regionale, oltre agli orientamenti e alle priorità della Giunta regionale, per l'anno a venire, con riferimento al programma di lavoro della Commissione europea. L'Iter in Commissione referente, che si riunisce in Sessione europea, si conclude entro 40 giorni dall'assegnazione con l'approvazione della **Relazione** sulle attività svolte e della **proposta di Risoluzione** per l'aula. Trascorso questo termine gli atti citati sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa che è convocata in Sessione europea e si esprime approvando apposita risoluzione. La seduta dell'Aula, generalmente, prevede: l'apertura dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, l'esposizione della Relazione e della proposta di risoluzione del Presidente della Commissione competente in materia di affari europei (nominato relatore per la sessione europea), il dibattito sulla proposta di risoluzione che coinvolge tutti gruppi assembleari, l'intervento di chiusura del Presidente della Regione ed, infine, la votazione e l'approvazione della Risoluzione da parte dell'Assemblea legislativa.

A partire dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2008 si sono svolte sei sessioni europee, l'ultima a maggio 2014, con l'approvazione ogni anno da parte dell'Assemblea legislativa di indirizzi alla Giunta regionale sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea per l'anno in corso.

Nel tempo, oltre a questi passaggi procedurali obbligatori, i lavori delle Sessioni europee si sono arricchiti di nuove attività e nuovi spunti derivati dalla maggiore esperienza maturata. In particolare si segnala, a partire dal 2012, l'audizione annuale degli *stakeholders* sul programma di lavoro della Commissione europea. L'Audizione è il principale strumento di partecipazione previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008, che ha consentito, in questi anni, ai diversi portatori di interessi del territorio di formulare le proprie considerazioni sulle politiche dell'Unione europea e sulle iniziative valutate di maggior interesse, tra quelle elencate dalla Commissione europea nel suo programma annuale di lavoro. L'audizione ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente e in modo trasparente il "sistema regionale" nell'individuazione delle priorità da segnalare nel corso dei lavori della Sessione europea dell'Assemblea legislativa e nell'ambito delle future attività che daranno seguito agli indirizzi, contribuendo all'attività istruttoria delle Commissioni assembleari sul programma di lavoro

della Commissione europea. L'Assemblea in quanto organo rappresentativo eletto dai cittadini, infatti, può svolgere un ruolo centrale di coinvolgimento, informazione e comunicazione all'esterno su cosa si può concretamente fare per rendere proattivo il rapporto con l'Unione europea, cercando di veicolare i bisogni e le istanze che provengono dal territorio attraverso processi e meccanismi molto complessi. Si evidenzia come la partecipazione a questa iniziativa sia notevolmente aumentata, sia in termini quantitativi che qualitativi da un anno all'altro, confermando così l'efficacia di questa modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse.

Un altro elemento di novità è stato il progressivo arricchimento dell'istruttoria delle commissioni assembleari grazie al coinvolgimento di parlamentari europei, esperti e professori universitari, che hanno consentito alle commissioni assembleari di approfondire tematiche molto complesse che avranno sicuro impatto sulla Regione come: la programmazione dei fondi strutturali e la nuova PAC per il periodo 2014-2020; i programmi di finanziamento diretto dell'UE per il periodo 2014-2020; il percorso di modernizzazione degli aiuti di stato e la Strategia europea per la macroregione adriatico-ionica (*EUSAIR*).

L'arricchimento dell'istruttoria delle commissioni è stata accompagnata da una semplificazione della procedura che prevede la discussione e approvazione del parere in un'unica seduta. Si segnala, quindi, la previsione di una seduta in forma solenne dell'Aula dedicata unicamente alla Sessione europea con la partecipazione di personalità di rilievo istituzionale.

2.2. L'ESAME DELLE SINGOLE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA: LE OSSERVAZIONI E LA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ.

La selezione, attraverso la Sessione europea, delle iniziative di interesse della Regione Emilia – Romagna, tra quelle segnalate dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro annuale, consente di attivare, man mano che le singole iniziative vengono presentate, i meccanismi procedurali per la formulazione delle osservazioni di merito ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 234/2012 finalizzate alla definizione della posizione italiana da sostenere presso le Istituzioni europee. La selezione degli atti prende origine dall'interesse politico espresso nell'ambito della Sessione europea, ma non esclude la possibilità, nel momento in cui altri atti e proposte europee vengano trasmessi, di individuarne altre, anche a seguito di ulteriori sollecitazioni a prendere in esame anche proposte e atti dell'UE non individuati nell'ambito della Sessione stessa.

L'articolo 6 della legge regionale 16/2008 prevede che sia l'Assemblea legislativa che la Giunta regionale possono formulare le osservazioni di merito sugli atti dell'UE informando

l'altro organo². Tuttavia si evidenzia che dall'entrata in vigore della legge regionale di procedura le osservazioni sono sempre state formulate con atto dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità che ci accingiamo ad illustrare. Questo perché, come sarà più evidente nel successivo paragrafo 3, nella formulazione delle osservazioni di merito, che sono finalizzate a definire la posizione della Regione in quanto tale, e non di uno solo dei due organi, è sempre garantita l'informazione reciproca e il coordinamento tra Assemblea legislativa e Giunta regionale.

La **procedura per la formulazione delle osservazioni di merito** sugli atti dell'Unione europea è contenuta sempre nell'**art. 38 del Regolamento interno** e prevede il parere della Commissione assembleare competente per materia e la successiva formulazione delle osservazioni da parte della Commissione assembleare competente in materia di Affari europei, che, tra l'altro è anche la Commissione competente in materia di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, tramite Risoluzione. **La stessa procedura, infatti, si applica per l'esame del rispetto del principio di sussidiarietà e** nei casi di partecipazione della Regione ad altre modalità di collaborazione e cooperazione inter-istituzionale quali, ad esempio, la partecipazione alle consultazioni promosse dal Comitato delle regioni o alle Consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea. Questa soluzione consente, laddove possibile, come nel caso di analisi delle proposte di atti legislativi europei, di effettuare contemporaneamente sia l'analisi di merito dell'atto che la verifica di conformità rispetto al principio di sussidiarietà.

L'assegnazione del **potere deliberante della Commissione** assembleare competente in materia di affari europei, con il preliminare filtro politico della Sessione europea dell'Assemblea, consente quindi di elaborare le osservazioni di merito entro la tempistica, molto ristretta, che originariamente, in base alla legge 11/2005, era di 20 giorni e che adesso con l'entrata in vigore della legge 234/2012 è stata estesa a 30 giorni e consente, nel caso di analisi delle proposte di atti legislativi europei, di effettuare

2 Vd. Art. 6 (*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario*): "(...) 2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione (...)"

contemporaneamente sia l'analisi di merito dell'atto che la verifica di conformità rispetto al principio di sussidiarietà ottimizzando al massimo il lavoro tecnico e velocizzando i tempi di intervento della regione nel processo decisionale.

Ad esempio, nel caso della proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, iniziativa prevista nel programma di lavoro della commissione europea per il 2011 e segnalata come di interesse per la Regione nel corso della sessione comunitaria 2011, è stata effettuata per la prima volta, contemporaneamente, sia l'analisi di merito dell'atto che la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (Risoluzione - ogg. n. 1434/2011) e, nell'ambito della medesima procedura l'Assemblea legislativa ha partecipato anche alla consultazione avviata dal Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni sull'atto in questione conclusasi il 19 agosto 2011; il tutto nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge nazionale.

Questa impostazione si basa sull'assunto che nelle proposte di atti legislativi dell'UE è importante **accompagnare l'analisi di merito alla verifica di sussidiarietà**, considerando questi due aspetti, sebbene diversi, come due facce della stessa medaglia. Si segnala, inoltre, l'importanza di analizzare e pronunciarsi anche su atti quali documenti di consultazione, libri verdi e bianchi, atti di programmazione o preparatori della legislazione e, in particolare, sulle Comunicazioni della Commissione europea che, individuando le priorità e le strategie generali nelle diverse politiche, contribuiscono a facilitare ulteriormente l'intervento precoce della Regione nel processo decisionale europeo.

Le Risoluzioni approvate dalla Commissione I sono inviate al Governo, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Parlamento europeo, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni e alle altre assemblee legislative regionali, sia italiane che europee. La scelta di un invio mirato a questi soggetti è finalizzata a consentire il più ampio scambio di informazioni e l'attivazione di meccanismi di condivisione e di efficace collaborazione istituzionale. L'invio al Comitato della Regioni, in particolare, riguarda sia i membri emiliano - romagnoli del Comitato, che il *Network sussidiarietà* con il quale prosegue una proficua attività di collaborazione. L'attività nell'ambito del Network sussidiarietà è orientata anche a supportare l'attività consultiva del Comitato delle Regioni.

2.3. IL RACCORDO TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E LA GIUNTA REGIONALE

Il modello proposto dalla legge 16 del 2008 ha l'obiettivo, quindi, di garantire il raccordo tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale (organo esecutivo della Regione) attraverso un costante **scambio di informazioni** che consente la definizione di una **posizione unitaria e**

condivisa della Regione sulle politiche e gli atti europei. Il raccordo costante e lo scambio di informazioni, a livello politico e tecnico, tra Assemblea e Giunta costituisce il secondo elemento distintivo del modello di partecipazione alla fase ascendente della Regione Emilia-Romagna. Per questo motivo l'attività politica svolta in fase ascendente è assistita tecnicamente da un apposito **Gruppo di lavoro interdirezionale Giunta – Assemblea** (costituito nel 2006) che si attiva già a partire dalla Sessione europea e, successivamente, ogni volta che viene avviato l'esame di un atto o di una proposta di atto legislativo dell'Unione europea, garantendo, in tal modo, **l'indispensabile raccordo tra i due organi** della Regione, anche in attuazione di quanto previsto nell'articolo 4 della legge regionale 16/2008³.

La Giunta regionale ha previsto inoltre al suo interno la costituzione di un secondo gruppo di lavoro, Gruppo di lavoro inter-direzionale della Giunta regionale per la fase discendente, che si occupa di una serie di adempimenti funzionali ai lavori dell'Assemblea legislativa e relativi alla fase discendente quali: la predisposizione della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, la predisposizione del Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea dell'Assemblea legislativa e l'eventuale predisposizione del disegno di legge europea regionale.

Si sottolinea, infine, che la Giunta regionale provvede ad informare sul seguito dato agli indirizzi contenuti nelle Risoluzioni approvate, oltre che in occasione dei lavori per la

3 Vedi Art. 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa):" 1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento: a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari); b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale; c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione; d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari; e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione; f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Sessione europea dell'Assemblea legislativa in cui, come detto, si fa una sorta di bilancio di tutta l'attività svolta, anche nell'ambito della banca dati contenente gli "Atti di indirizzo Approvati e Impegni della Giunta", dove sono disponibili per i consiglieri regionali, a seguito degli adempimenti della Giunta nei confronti della Assemblea ai sensi dell'art. 103 del Regolamento interno, le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dalla Assemblea Legislativa.

3. LA COOPERAZIONE INTER-ISTITUZIONALE.

Con riferimento specifico alla fase ascendente questo metodo di lavoro consente non solo di pianificare in modo efficace l'attività della Regione e di **organizzare la collaborazione ed il raccordo con le diverse istituzioni coinvolte nei processi decisionali europei**, in primo luogo il Parlamento e il Governo nazionali.

IL PARLAMENTO NAZIONALE. I processi di riforma portati avanti negli ultimi anni, a livello europeo e nazionale, hanno posto sempre più l'accento sul rafforzamento del legame tra parlamenti regionali e parlamento nazionale, soprattutto con riferimento al controllo della sussidiarietà nelle proposte legislative dell'Unione europea. Alcune Assemblee regionali, tra cui anche quella dell'Emilia-Romagna, già prima dell'entrata in vigore della legge 234 del 2012, hanno collaborato con le Camere del Parlamento nazionale, dando *de facto* attuazione al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona con riferimento al **meccanismo di allerta precoce o *early warning system*** (articolo 6 del citato Protocollo), inviando regolarmente le proprie posizioni. La collaborazione si è quindi estesa anche alle osservazioni di merito sugli atti e proposte di atti dell'Unione europea, nel contesto della procedura di **dialogo politico** tra i Parlamenti nazionali e le Istituzioni europee. Con l'entrata in vigore della legge 234 del 2012 queste forme di collaborazione sono state codificate attraverso la previsione di specifiche "basi giuridiche", in particolare gli articoli 8, 9 e 25 della legge⁴.

4 Vedi: Art. 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà):" 1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (...). **3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni casi di collaborazione.

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE.

La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, è stata la prima proposta di atto legislativo presentata dalla Commissione europea sulla quale contemporaneamente è stata effettuata l'analisi di merito, con le osservazioni trasmesse al Governo ai sensi della legge 11/2005, e, in quanto atto legislativo, è stata effettuata anche la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, applicando per la prima volta il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, e in particolare le disposizioni che consentono alle Assemblee regionali con poteri legislativi di collaborare con i rispettivi parlamenti nazionali nel controllo della sussidiarietà (cd. *early warning system*). Alcune delle osservazioni contenute nella Risoluzione della I Commissione ogg. n. 1660/2011, sono state recepite dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (parere del 28 settembre 2011) e sono poi confluite nella Risoluzione finale del 14 dicembre 2011 adottata dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato. Inoltre, sempre con la medesima Risoluzione, l'Assemblea regionale ha partecipato alla consultazione promossa dal Comitato delle regioni sulla proposta di direttiva, contribuendo quindi attivamente alla formazione del parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica» (2012/C 54/09) che, in questa materia, deve essere obbligatoriamente consultato dalle Istituzioni UE nel corso dell'iter legislativo europeo di approvazione della proposta di direttiva. La proposta ha concluso nel 2012 il suo

Art. 9. (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea):" 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. **2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.**

Art. 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano):" **1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

iter legislativo con l'approvazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che la Regione ha poi recepito con la legge comunitaria regionale 2014.

LE PROPOSTE DI REGOLAMENTI SULLA PAC E I FONDI STRUTTURALI 2014-2020.

A seguito della presentazione da parte della Commissione europea nel 2011 del pacchetto di misure sulla nuova politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, la Commissione I ha approvato la Risoluzione n. 2006/2011, effettuando la valutazione di merito e la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, con la conseguente trasmissione delle osservazioni al Governo e al Parlamento nazionale. Anche in questo caso alcune delle osservazioni contenute nella Risoluzione della I Commissione sono state recepite dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato in sede di analisi delle proposte di regolamento (parere del 18 gennaio 2011), e sono successivamente confluite nella Risoluzione della 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato del 18 aprile 2012. Analogamente, nel luglio del 2012, anche la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati si è pronunciata con un parere, che richiama esplicitamente il contributo e le osservazioni dell'Emilia-Romagna, allegato al Documento finale approvato il 7 agosto 2012 dalla XIII Commissione (Agricoltura). Per completezza si segnala, successivamente all'approvazione della citata Risoluzione 2006/2011, l'attività di negoziato e confronto avviata dalla Giunta regionale, a partire dal contributo delle Regioni e delle Province autonome al negoziato sulle proposte legislative della Commissione Europea per la "Riforma della PAC" dopo il 2013 approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome e portato avanti negli ultimi anni nelle varie sedi a livello nazionale ed europeo. Con riferimento, invece, al "pacchetto" di Regolamenti sulla politica di coesione e sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020, sui quali la Commissione I ha approvato la Risoluzione 2050/2011, trasmettendola al Governo e al Parlamento nazionale, si segnala che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, nel parere del 1 febbraio 2012, ha recepito alcune delle principali istanze della Regione, confermandole anche nella Risoluzione approvata in data 8 maggio 2012.

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

A seguito dell'invio al Parlamento nazionale, la Risoluzione 3378/2012 approvata sulla proposta di direttiva è stata citata, e le osservazioni di merito riprese, sia nel parere della 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato del 29 novembre 2012 che nella Risoluzione finale dell'11 dicembre 2012 della 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), trasmessa alla Commissione europea nel contesto delle procedure di *early*

warning system e dialogo politico. Inoltre, si segnala che su questa proposta di direttiva, tramite il Network sussidiarietà del Comitato delle regioni, i competenti servizi dell'Assemblea legislativa sono stati contattati dai corrispondenti servizi del Land tedesco della Turingia interessati ad una traduzione delle osservazioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna, in vista della successiva pronuncia del loro parlamento regionale sul medesimo atto. La Risoluzione ha contribuito, inoltre, al parere del Comitato delle regioni sulla proposta di direttiva.

IL GOVERNO. In base alla legge 234 del 2012 il Governo è il primo destinatario delle osservazioni delle Regioni sugli atti europei ai fini della formazione della posizione italiana. Una volta definita la posizione regionale su un atto o un dossier europeo, quindi, la fase "negoziale" attiene al ruolo istituzionale dell'esecutivo regionale, che sarà poi chiamato ad informare l'Assemblea legislativa sulle iniziative che hanno dato seguito agli indirizzi formulati. La Regione Emilia-Romagna, dopo la legge 234 del 2012, ha optato per un invio "sdoppiato" delle proprie Risoluzioni per cui la trasmissione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome è effettuata dal Presidente della Regione, mentre l'invio alle Camere del Parlamento nazionale e agli altri destinatari segnalati in precedenza resta prerogativa del Presidente dell'Assemblea legislativa. Quanto al seguito dato dal Governo alle osservazioni trasmesse dalle Regioni, ricordiamo che ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 esso ne dà conto in occasione della Relazione consuntiva annuale al Parlamento nazionale. Sino ad oggi, solo la Relazione presentata per l'anno 2011 riportava uno specifico allegato recante l'elenco, regione per regione, dei pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle Regioni e Province autonome su atti dell'Unione europea. La relazione del 2012 sottolineava, invece, come dato complessivo, che nell'anno di riferimento erano pervenute un totale di n. 18 osservazioni da parte delle regioni. La stessa evidenziava che le osservazioni erano state inviate dal Dipartimento per le politiche europee all'Amministrazione con competenza prevalente per materia e, per le iniziative caratterizzate da una rilevante trasversalità, anche alle altre Amministrazioni maggiormente interessate, affinché ne potessero tenere conto nella definizione della posizione italiana. Anche la Relazione consuntiva per il 2013 segnala che le Regioni hanno prodotto un totale complessivo di n. 11 osservazioni, inviate all'amministrazione con competenza prevalente per materia, alle amministrazioni eventualmente interessate ed alla Rappresentanza affinché ne tengano conto in fase di definizione della posizione italiana. Si evidenzia, tuttavia, la necessità che il Governo dia costante adempimento a questo obbligo informativo e che il riscontro dato nelle relazioni consuntive sia più puntuale, dia conto delle regioni che trasmettono le osservazioni e se le posizioni trasmesse abbiano effettivamente contribuito alla formulazione della posizione italiana, ai sensi della legge 234 del 2012. Si sottolinea,

inoltre, l'importanza di dare attuazione, con maggiore continuità e nei tempi stabiliti dalla legge, all'articolo 24, comma 2 della legge 234 del 2012 che assicura, nelle materie di competenza delle regioni, l'informazione qualificata e tempestiva da parte del Governo sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso l'invio anche alle Assemblee legislative e alle Giunte, tramite le rispettive Conferenze, delle relazioni elaborate dall'amministrazione con competenza prevalente per materia e inviate alle Camere dal Dipartimento per le politiche europee entro 20 giorni dalla trasmissione del progetto di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

LE ALTRE REGIONI ITALIANE. Con riferimento alla definizione della posizione nazionale, la legge 234 del 2012, analogamente a quanto prevedeva la precedente legge 11/2005, prevede nel comma 4 dell'art. 24 che se l'atto riguarda una materia di competenza legislativa regionale, e una o più regioni ne facciano richiesta, sia convocata la Conferenza Stato - Regioni per il raggiungimento entro 30 giorni dell'intesa. Si segnala che questo strumento non è mai stato attivato sino all'approvazione in data 8 maggio 2014 da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome di un documento che ha fatto proprie anche le osservazioni della Regione Emilia-Romagna approvate con la Risoluzione della Commissione Bilancio Affari generali e istituzionali (oggetto 5327) del 20 marzo 2014 sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa ai Principi europei della Qualità del Turismo e sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. Anche se allo stato non risulta poi essere stata adottata l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, si tratta di un primo passo importante nell'ottica di dare attuazione concreta a tutti gli strumenti previsti nella legge 234 del 2012, soprattutto perché si tratta del principale meccanismo che dovrebbe garantire il coordinamento e la condivisione tra le posizioni delle regioni e del Governo sui dossier europei. Per completare il quadro, si segnala che è sempre attiva anche la collaborazione tra Assemblee regionali attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che svolge anche attività di coordinamento tra le Commissioni consiliari competenti in materia europea, con lo scopo di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni e fornire supporto alle attività delle Assemblee regionali.

LE ISTITUZIONI UE. Se il collegamento con la Commissione europea e con il Consiglio dell'UE, in conformità con quanto previsto nella legge nazionale di procedura, è "indiretto" e si sviluppa attraverso la partecipazione della Regione alle attività del Governo, con la formulazione delle osservazioni per contribuire alla definizione della posizione italiana, e del Parlamento nazionale, nel contesto dell'*early warning system* e del dialogo politico,

l'Assemblea legislativa ha cercato in questi anni di rafforzare molto il legame con il Parlamento europeo, soprattutto tramite il coinvolgimento nelle proprie attività dei parlamentari europei; principalmente quelli eletti sul territorio emiliano-romagnolo, ma non solo. A tal proposito è bene ricordare che il Trattato di Lisbona è intervenuto in modo incisivo sulle le funzioni e le prerogative del Parlamento europeo che è passato da un ruolo semplicemente "consultivo" ad un ruolo di co legislatore effettivo dotato di forti prerogative di intervento sui processi decisionali che portano all'adozione degli atti europei. Per questo motivo nel 2012, al termine dei lavori della Sessione europea è stata organizzata l'audizione dei Parlamentari europei eletti nella circoscrizione nord-orientale sulla Sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa, per condividere le priorità della regione e iniziare a valutare modalità di collegamento più efficace. Mentre nel corso della sessione europea 2013, per rendere ancora più qualificati gli approfondimenti e la conseguente attività istruttoria di tutte le commissioni assembleari coinvolte, la Commissione I ha affiancato al confronto con gli esponenti politici e tecnici della Giunta le audizioni di autorevoli membri del Parlamento europeo sulla politica di coesione e sulla nuova politica agricola comune (PAC). Infine una delle indicazioni metodo contenute nella Risoluzione della Sessione europea 2014 dell'Assemblea legislativa è proprio quella di avviare un "dialogo strutturato" con i nuovi Parlamentari europei nella prospettiva di porre le basi per una collaborazione sempre più diretta e attiva con il Parlamento europeo, divenuto ormai un interlocutore fondamentale per le regioni, in grado di veicolare direttamente a livello europeo, soprattutto nel contesto dell'iter legislativo di approvazione degli atti dell'UE, le loro istanze.

COMITATO DELLE REGIONI E NETWORK SUSSIDIARIETÀ. L'Assemblea legislativa, inoltre, prosegue a fornire il proprio contributo ai lavori consultivi del Comitato delle Regioni nell'ambito della rete per il monitoraggio della Sussidiarietà e partecipando attivamente anche alla rete REGPEX. REGPEX è un ulteriore strumento, lanciato nel febbraio 2012 dal Comitato delle regioni, che fa parte della rete per il monitoraggio della sussidiarietà e ha l'obiettivo, tramite una piattaforma di dati condivisi tra i membri, di supportare le regioni dotate di poteri legislativi nella partecipazione al meccanismo di controllo della sussidiarietà, nonché di fornire una fonte di informazioni e di scambio di buone prassi per la predisposizione delle valutazioni di sussidiarietà. Per questo motivo, come segnalato in precedenza, ogni Risoluzione approvata dalla I Commissione in esito all'esame delle proposte dell'Unione europea è sempre portata all'attenzione dei membri della rete, viene pubblicata sul sito internet del Network e condivisa con la rete REGPEX con gli atti di indirizzo approvati presso gli altri Parlamenti regionali in riferimento alla stessa proposta legislativa europea. Ovviamente la Regione partecipa anche all'attività consultiva del Comitato delle regioni, tramite i propri rappresentanti.

CALRE. Con riferimento al collegamento con le altre regioni europee, oltre alle reti del Comitato delle regioni si segnala la partecipazione dell'Assemblea legislativa alle attività della Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), si segnala la partecipazione a due gruppi di lavoro, nello specifico: il gruppo di lavoro sussidiarietà e il gruppo di lavoro sulla politica di coesione.

4. LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA FASE DISCENDENTE.

L'articolo 8 della legge regionale 16 del 2008, a differenza di altre leggi regionali, non prevede la presentazione obbligatoria ogni anno della legge comunitaria regionale, che resta eventuale, e fa esplicitamente salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa europea siano contenute in altre leggi o altri atti regionali. Questa impostazione è stata voluta per lasciare maggiore "libertà di scelta" sugli strumenti considerati di volta in volta più adatti a consentire l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei. A parte la prima legge comunitaria regionale del 2010⁵ e l'ultima del 2014⁶, infatti, sino ad oggi si è sempre optato per altri strumenti di recepimento come leggi regionali di settore o atti amministrativi generali. Si ricorda che, nella Risoluzione di indirizzo l'Assemblea legislativa, al termine della Sessione europea, segnala anche gli atti legislativi dell'UE che necessitano di recepimento o attuazione. Spetta alla Giunta, invece, la valutazione sulla scelta dello strumento della legge comunitaria annuale per garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale. La legge comunitaria regionale, quindi, sempre che la Giunta opti per questo strumento, adegua l'ordinamento regionale tenendo conto anche degli indirizzi per la fase discendente formulati dall'Assemblea legislativa nella Sessione europea dell'anno precedente, che emergono grazie all'analisi della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento UE, oltre che dalle eventuali ulteriori esigenze di adeguamento che dovessero essere valutate necessarie (recepimento di ulteriori direttive europee o adozione di atti esecutivi di regolamenti e decisioni UE; sentenze di condanna della Corte di Giustizia o procedure di infrazione...).

5 Vedi legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (*Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010*).

6 Vedi legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (*Legge comunitaria regionale per il 2014*).

4.1. IL COLLEGAMENTO TRA LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE E LA FASE DISCENDENTE: LA LEGGE COMUNITARIA PER IL 2014 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Soprattutto negli ultimi anni, comunque è emerso chiaramente che i meccanismi di partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai processi decisionali europei e la forte attenzione alla fase ascendente debbano essere inquadrati anche nella prospettiva della successiva fase discendente. La partecipazione costante da parte della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente ha l'obiettivo, quindi, non solo di cercare di incidere precocemente sui processi decisionali europei, ma anche di possedere con largo anticipo gli elementi conoscitivi necessari a garantire il corretto e tempestivo adeguamento dell'ordinamento regionale, una volta che le proposte di atti legislativi saranno definitivamente approvate. La costante formulazione da parte della Regione di osservazioni sugli atti europei ha fatto sì che molte proposte legislative analizzate in fase ascendente negli scorsi anni verosimilmente concluderanno il loro iter entro la fine del 2014 e il 2015, con la conseguente necessità tanto per lo Stato quanto per la Regione di adeguare l'ordinamento interno. Il monitoraggio dell'iter legislativo di questi atti si inquadra nel tema più generale dell'adozione da parte delle Regioni di strumenti in grado di garantire il costante ed efficiente adeguamento degli ordinamenti regionali agli obblighi europei. In quest'ottica è stato inserito lo scorso anno un apposito indirizzo nella Risoluzione dell'Assemblea legislativa ogg. n. 3988 relativa alla Sessione europea 2013, finalizzato a valutare la possibilità di ricorrere allo strumento della legge europea regionale, previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008, soprattutto nei casi in cui si debba procedere con il recepimento di atti legislativi dell'UE su cui la Regione si era in precedenza pronunciata in fase ascendente. In questo senso emblematico è stato il caso della legge comunitaria regionale per il 2014 il cui progetto di legge è stato presentato dalla Giunta, per la prima volta contestualmente al Rapporto conoscitivo per la Sessione europea 2014 dell'Assemblea legislativa. Il "progetto di legge comunitaria 2014", infatti, è stato presentato anche in attuazione degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella già citata Risoluzione 3988 che invitava **la Giunta a monitorare**, con particolare attenzione, **l'iter delle proposte di atti legislativi europei sui quali la Regione si è pronunciata in fase ascendente**, per verificare, una volta approvate, le eventuali disposizioni di competenza regionale e garantire il rapido adeguamento dell'ordinamento regionale e a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di legge europea regionale con l'obiettivo di recepire una serie di direttive, tra cui, appunto, la **direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica**, *che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*. Nello specifico caso della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica l'Assemblea legislativa, in raccordo

con la Giunta regionale, si era espressa in fase ascendente, con la formulazione di osservazioni e la verifica di sussidiarietà, quando la Commissione europea aveva presentato la proposta di direttiva nel 2011. Grazie al successivo recepimento effettuato con la legge comunitaria regionale per il 2014 è stato possibile, quindi, **“chiudere” il cerchio virtuoso della partecipazione ai processi decisionali dell’Unione europea basato sul collegamento tra la fase ascendente e la fase discendente**. La programmazione anticipata delle attività di fase ascendente in funzione anche della successiva fase discendente favorisce, infatti, la partecipazione efficace delle Regioni alla formazione delle politiche e degli atti europei e il successivo tempestivo adeguamento degli ordinamenti regionali agli obblighi europei **in linea con le migliori pratiche segnalate dalla Commissione europea**.

5. ALLEGATO.

Elenco aggiornato degli atti adottati in fase ascendente, a partire dal 2006:

SESSIONI EUROPEE

- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 5486 del 7 maggio 2014** “Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”.
- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 3988 del 3 giugno 2013** “Sessione europea 2013. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”.
- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 2615 del 23 aprile 2012** “Sessione comunitaria 2012. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”.
- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 1434 del 8 giugno 2011** “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea. Sessione comunitaria 2011”.
- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 512 del 7 ottobre 2011** “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea. Sessione comunitaria 2010”.
- ❖ **Risoluzione dell’Assemblea legislativa oggetto n. 4630/1/2009 del 21 luglio 2009** “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea. Sessione comunitaria 2009”.

SEGUITO SESSIONI EUROPEE

- ❖ **Risoluzione ogg. n. 5327/2014** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo - COM (2014) 86 final del 20 febbraio 2014 e sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a principi europei della qualità del turismo – COM (2014) 85 final del 20 febbraio 2014. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 20 marzo 2014)";
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 5281/2014** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nell'UE – COM (2014) 23 final del 22.01.2014 e sulla Raccomandazione della Commissione del 22.1.2014 sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume - C(2014) 267 final del 22.01.2014. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 11 marzo 2014)";
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 5121/2014** "Risoluzione sul pacchetto di misure sulla qualità dell'aria (COM (2013) 918 final del 18.12.2013; COM (2013) 920 final del 18.12.2013; COM (2013) 919 final del 18.12.2013; COM (2013) 917 final del 18.12.2013). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 6 febbraio 2014);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 4697/2013** "Risoluzione sul pacchetto di misure sulla costituzione di partenariati pubblico – privato e pubblico – pubblico nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (COM (2013) 494 final del 10.07.2013; COM (2013) 495 final del 10.07.2013; COM (2013) 496 final del 10.07.2013; COM (2013) 501 final del 10.07.2013; COM (2013) 503 final del 10.07.2013; COM (2013) 505 final del 10.07.2013; COM (2013) 506 final del 10.07.2013; COM (2013) 493 final del 10.07.2013; COM (2013) 497 final del 10.07.2013; COM (2013) 498 final del 10.07.2013; COM (2013) 500 final del 10.07.2013). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 4 novembre 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 4556/2013** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: L'istruzione superiore europea nel mondo – COM(2013) 499 final del 11.7.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 1 ottobre 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 4484/2013** "Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici COM(2013) 449 final del 26.6.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 17 settembre 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 4314/2013** "Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) - COM(2013) 430 final

del 17.6.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 22 luglio 2013).

- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3778/2013** "Risoluzione sulla Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" – C(2013) 778 final del 20.02.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 25 marzo 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3680/2013** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi" COM(2013) 17 final del 25 gennaio 2013 e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi COM(2013) 18 final del 25 gennaio 2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 5 marzo 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3625/2013** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea COM(2012) 784 final. del 19 dicembre 2012. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 12 febbraio 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3558/2013** "Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012) 710 final del 29 novembre 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 23 gennaio 2013);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3378/2012** "Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati COM(2012) 628 final del 26 ottobre 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 19 novembre 2012);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 3043/2012** "Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" COM (2012) 271 def. del 7 giugno 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 25 luglio 2012);

- ❖ **Risoluzione ogg. n. 2947/2012** "Risoluzione sulla Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso una ripresa fonte di occupazione" – COM(2012)173 def. del 18 aprile 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 3 luglio 2012);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 2949/2012** "Risoluzione sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione "Un quadro di qualità per i tirocini" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 3 luglio 2012);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 2948/2012** "Risoluzione sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 3 luglio 2012);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 2707/2012** "Risoluzione sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea "Equilibrio di genere nei Consigli di amministrazione dell'Unione" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 16 maggio 2012);
- ❖ **Risoluzione ogg. n. 2356/2012** "Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012);
- ❖ **Risoluzione - ogg. n. 2355/2012** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012);
- ❖ **Risoluzione - ogg. n. 2354/2012** "Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012);
- ❖ **Risoluzione - ogg. n. 2064/2011** "Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai

sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 21 novembre 2011);

- ❖ **Risoluzione – ogg. n. 2050/2011** “Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 615, 612, 611, 614, 607 e 610 def. del 6 ottobre 2011). Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 9 novembre 2011);
- ❖ **Risoluzione – ogg. n. 2006/2011** “Risoluzione sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626 e 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 9 novembre 2011);
- ❖ **Risoluzione - ogg. n. 1950/2011** “Risoluzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna sulle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 417 e COM (2011) 424 e sulle Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 425 e COM (2011) 416 def. del 13 luglio 2011 relative alla riforma della Politica Comune della Pesca” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 27 ottobre 2011);
- ❖ **Risoluzione - ogg. n. 1660/2011** “Risoluzione sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 21 luglio 2011);
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 1325/2011** “Risoluzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sul Libro bianco – Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile - COM(2011) 144 def. del 28 marzo 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 21 aprile 2011)”.
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 1088/2011** “Risoluzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico - COM(2011) 19 def. del 31 gennaio 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 22 febbraio 2011)”.
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 1043/2011** “Risoluzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Sviluppare la dimensione europea dello sport” – COM (2011) 12 del 18 gennaio 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 9 febbraio 2011)”;

- ❖ **Risoluzione oggetto n. 854/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" – COM (2010) 672 del 18 novembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 14 dicembre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 795/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" – COM (2010) 600 del 26 ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 24 novembre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 782/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, Legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010 - 2015" – COM (2010) 491 def. del 21 settembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 23 novembre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 698/2010** "Risoluzione: Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Iniziativa faro" Europa 2020 – L'Unione dell'Innovazione, COM (2010) 546 def. del 6 Ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 2 novembre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 697/2010** "Risoluzione: Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" COM (2010) 543 def. (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 2 novembre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 665/2010** "Risoluzione Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Proposta di raccomandazione del Consiglio: *Youth on the Move* – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento - COM (2010) 478 definitivo/2 del 1° ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 26 ottobre 2010)";
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 664/2010** "Risoluzione Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: *Youth on the Move* – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea – COM (2010) 477 del 15 settembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 26 ottobre 2010)".
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 5285/2010** "Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde "Diritto di iniziativa dei cittadini europei". COM

(2009) 622 def.” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 12 gennaio 2010”).

- ❖ **Risoluzione oggetto n. 5219/2009** “Partecipazione dell’Assemblea legislativa alla consultazione del Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni sulle due Relazioni della Commissione europea: Relazione sull’applicazione e l’efficacia della Direttiva VIA (Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e la Relazione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE - COM (2009) 469 def.” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 14 dicembre 2009)”;
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 5220/2009** “Partecipazione dell’Assemblea legislativa alla consultazione del Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni sul Piano d’azione sulla mobilità urbana della Commissione europea - COM (2009) 490 def.” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 14 dicembre 2009)”;
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 5128/2009** “Partecipazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna alla consultazione del Comitato delle Regioni sul “Libro bianco sulla *governance* multilivello” (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 17 novembre 2009)”;
- ❖ **Risoluzione oggetto n. 4080/2008** “Partecipazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna al test di sussidiarietà sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.) (approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 16 ottobre 2008)”;
- ❖ **Delibera Ufficio di Presidenza n. 209/2006** – Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna “Partecipazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna al progetto pilota del Comitato delle Regioni concernente il Test Sussidiarietà sulla Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente (COM (2006) 479 def.) e sulla Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento Europeo: Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione (COM (2006) 481 def.).
- ❖ **Delibera Ufficio di Presidenza n. 152/2005** – Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna “Partecipazione dell’Assemblea legislativa della regione Emilia - Romagna al progetto pilota del comitato delle regioni sulla sussidiarietà”, in ordine alla proposta “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa”(com-2005- 447) e in ordine alla “Comunicazione della Commissione per una Strategia tematica sull’inquinamento dell’aria” (COM -2005-446);